

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI RIMINI E SAN MARINO

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

P.H. MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE

Ing. Mauro Dasasso




Redazione

Avv. Marco Lombardi



ACCOUNTABLE MANAGER

Dott. Leonardo Corbucci



3					
2	01.03.2023	REVISIONE	LOMBARDI	DASASSO	CORBUCCI
1	10.07.2022	REVISIONE	LOMBARDI	DASASSO	CORBUCCI
0	12.12.2019	EMISSIONE	LOMBARDI	DASASSO	CORBUCCI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI APPALTI

INDICE

CAPO I – GENERALE	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE	3
ARTICOLO 2 – “APPALTI CORE” E “APPALTI NO CORE”	4
ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’ANAC	4
CAPO II – APPALTI A REGIMI PROPRI SOTTO SOGLIA	5
ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI APPALTI A REGIMI PROPRI SOTTO SOGLIA	5
ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	6
ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO (DEROGHE)	7
ARTICOLO 7 – PROCEDURA CONCORRENZIALE (LETTERA D’INVITO)	8
ARTICOLO 8 – SOPRALLUOGO	9
ARTICOLO 9 – GARANZIA PROVVISORIA	9
ARTICOLO 10 – TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE	9
ARTICOLO 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	10
ARTICOLO 12 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE DI GARA	10
ARTICOLO 13 – AGGIUDICAZIONE	11
ARTICOLO 14 – VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI AGGIUDICATARI	12
ARTICOLO 15 – FORME DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 16 – TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 17 – STIPULA/CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
CAPO III – “APPALTI NO CORE”	15
ARTICOLO 19 – APPALTI PER ATTIVITÀ NON STRUMENTALI	15

CAPO I – GENERALE

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. L'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, Federico Fellini è gestito da **AIRIMINUM 2014 s.p.a.** (di seguito, indifferentemente, "**Airiminum**" o "**Gestore aeroportuale**"), una società a capitale completamente privato, che opera quale concessionaria totale in forza di Decreto Interministeriale (MIF e MEF) n. 549 del 28.11.2017 registrato in data 10.01.2018 e Convenzione ENAC dell'11.03.2015. Airiminum, per quanto necessario, si uniforma al Codice Contratti in virtù del settore speciale in cui opera e per il fatto che può anche gestire fondi di provenienza pubblica, ma svolgendo anche attività non soggetta alla disciplina del Codice Appalti, in tali ambiti agisce in pieno regime privatistico, assoggettato solo alle direttive ENAC.

2. **Airiminum è tenuta, per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, all'osservanza delle procedure indicate nel presente Regolamento Affidamenti Appalti, in forza dell'art. 36, comma 8 del Codice contratti** .. qualora detti appalti *presentino un nesso di strumentalità* rispetto all'attività svolta dal Gestore aeroportuale di "*sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei*" (ex art. 119 del Codice contratti) **per prestazioni che abbiano valore stimato inferiore a 5.382.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i lavori, inferiore a 431.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per servizi e forniture e inferiore a 1.000.000 di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per i servizi sociali e per altri servizi specifici** elencati all'Allegato IX al Codice contratti (cosiddetti "appalti a regimi propri sotto soglia"); nel caso di affidamento di servizi professionali, le suddette soglie sono da considerarsi, oltre che al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

Le soglie di cui al presente articolo sono sottoposte a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del Codice contratti.

3. **Airiminum** affida con logiche e principi di tipo privatistico gli appalti di lavori, servizi e forniture qualora detti appalti *non presentino un nesso di strumentalità* rispetto all'attività svolta dal Gestore aeroportuale di "*sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei*" (ex art. 119 del Codice contratti) e ciò **indipendentemente dal valore stimato** degli stessi (cosiddetti "**appalti no core**" o "appalti estranei" o, ancor più chiaramente, "appalti privati").

4. Le disposizioni del presente **Regolamento Affidamenti Appalti** debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari in materia.

ARTICOLO 2 – “APPALTI CORE” E “APPALTI NO CORE”

1. L'individuazione dell'iter di approvvigionamento di un appalto di competenza ed interesse di Airiminum avviene previa individuazione dell'appartenenza del medesimo alle categorie, rispettivamente, degli “**appalti core**” o degli “**appalti no core**” e ciò tramite valutazione della presenza o meno di un nesso di strumentalità rispetto all'attività svolta dal Gestore aeroportuale di “sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei” (ex art. 119 del Codice contratti).

2. Gli “**appalti no core**” sono del tutto al di fuori dei settori di intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario in materia; ciò comporta, conseguentemente, per detti ambiti, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario.

3. È compito del **Responsabile del Procedimento** verificare l'esistenza o meno della *presenza del succitato nesso di strumentalità* di cui al precedente comma 1 e di applicare, conseguentemente, il successivo **Capo II** del **Regolamento Affidamenti Appalti** o, per converso, il successivo **Capo III** del **Regolamento Affidamenti Appalti** a tutti i fini ivi indicati.

ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'ANAC

Nelle procedure di affidamenti di appalti disciplinate dal presente **Regolamento Affidamenti Appalti** dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig o smart-cig) e il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog, in conformità alle disposizioni vigenti emesse dall'ANAC.

CAPO II – APPALTI A REGIMI PROPRI SOTTO SOGLIA

ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI APPALTI A REGIMI PROPRI SOTTO SOGLIA

1. Il presente Capo II del Regolamento Affidamenti Appalti disciplina, in applicazione degli art. 35 e 36, comma 8 del Codice contratti relativo alle “imprese pubbliche – settori speciali”: il sistema di approvvigionamento per l’acquisizione di appalti di lavori, servizi e forniture qualora detti appalti *presentino un nesso di strumentalità* rispetto all’attività di “*sfruttamento dell’area geografica* affidata in concessione al Gestore aeroportuale, *per la messa a disposizione di aeroporti ... e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei*” ed il cui valore stimato risulti inferiore a **5.382.000 euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per i **lavori**, inferiore a **431.000 euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per **servizi e forniture** e inferiore a **1.000.000 di euro**, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per i **servizi sociali** e per **altri servizi specifici elencati all’Allegato IX** al Codice contratti; nel caso di affidamento di servizi professionali le suddette soglie sono da considerarsi, oltre che al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

2. Le soglie di cui al precedente comma 1 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. Spetta al **Responsabile del Procedimento** verificare l’applicabilità del presente Capo II relativamente all’acquisizione di ciascun singolo appalto di lavoro, servizio o fornitura.

4. Il **Responsabile del Procedimento** ha comunque facoltà di derogare all’applicazione del presente Capo II e di fare ricorso alle disposizioni dettate dal Codice contratti relativamente ai settori speciali, fornendone circostanziata motivazione.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo II del **Regolamento** Affidamenti Appalti, e comunque nei limiti di efficacia del medesimo, gli affidamenti di appalti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice civile, tenuto conto della specifica natura della prestazione oggetto di affidamento, di ogni altro disposto normativo vigente in materia di appalti affidati da soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Gestore aeroportuale, dei principi e delle norme dell’ordinamento italiano in materia aeroportuale a cui il Gestore aeroportuale medesimo è tenuto all’applicazione, nonché dei regolamenti e dalle circolari emanati da ENAC.

6. Le regole di selezione degli operatori economici prestatori di lavori, servizi e forniture si ispirano, nell’ambito del presente Capo II, ai principi generali di economicità, efficacia, correttezza e tempestività, mirando, altresì, alla ricerca della qualità delle prestazioni e dell’affidabilità degli operatori economici, nonché a preservare gli ineludibili margini di flessibilità propri del Gestore aeroportuale, anche in considerazione della spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza del settore (“speciale”) all’interno del quale opera il Gestore aeroportuale medesimo.

7. Al contempo l'affidamento deve necessariamente rispettare i fondamentali principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione nell'ambito dei casi di affidamento diretto di cui al successivo articolo 5; nell'ambito degli affidamenti di interesse e competenza il Gestore aeroportuale deve, altresì, rispettare, ove possibile, i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (cd. CAM).

8. Il principio di economicità suddetto può essere subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia.

9. **Airiminum**, applica e chiede di applicare agli appaltatori contraenti ogni misura prevista dalla normativa in materia di lavoro, sia ai fini retributivi, contributivi e, ove necessario, di ritenzione fiscale, nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

10. **Airiminum** si riserva la possibilità di effettuare approvvigionamenti di appalti, servizi e forniture negli ambiti oggettivi e di valore di cui al presente Capo II facendo ricorso a centrali di committenza.

11. **Airiminum** prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La realizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture avviene mediante affidamento ad operatori economici, selezionati – salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 – mediante affidamento diretto o a seguito di procedura concorrenziale che può assumere le modalità previste dall'Art. 36 Codice Appalti e dalle sue deroghe temporali in vigore:

LAVORI

- *Per importi inferiori a 150.000 euro – Affidamento diretto senza necessità di valutazione di preventivi*
- *Per importi da 150.000 euro fino a 1.000.000 di euro - Procedura negoziata anche senza bando previa consultazione di 5 operatori economici;*
- *Per importi superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie- Procedura negoziata anche senza bando previa consultazione di 10 operatori economici;*

SERVIZI E FORNITURE

- *Per importi inferiori ai 140.000 euro – Affidamento diretto anche senza consultazione di altri*

preventivi

- *Per importi compresi tra 140.000 euro e la soglia comunitaria (431.000 euro) - Procedura negoziata anche senza bando previa consultazione di 5 operatori economici;*
- Non è esclusa la possibilità di scegliere il contraente anche tramite le altre modalità previste dall'Art. 60 Codice Appalti.

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO (DEROGHE)

1. In legittima deroga a quanto previsto nel precedente articolo 5 per gli affidamenti diretti, è riconosciuta al **Responsabile del Procedimento** la facoltà di prescindere dal ricorso a procedura concorrenziale procedendo tramite affidamento diretto a soggetto qualificato anche nei seguenti casi:

a) Quando la concorrenza è assente per motivi tecnici (“infungibilità”; per le forniture l’infungibilità deriva, in alcuni casi, da caratteristiche intrinseche del prodotto mentre in altri può essere dovuta a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore) ovvero nel caso di appalti attinenti alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (“privativa industriale”); tali appalti possano essere affidati, pertanto, unicamente ad un operatore economico determinato in ambito nazionale (o in ambito europeo o internazionale, qualora non vi siano operatori economici italiani) poiché la concorrenza risulta assente (non esistano sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto); di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse **Airiminum** ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Quando i nuovi lavori o servizi consistono nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’operatore economico al quale **Airiminum** ha assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo criteri concorrenziali; il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilità di ricorrere a tale affidamento diretto è indicata al momento dell’indizione della *procedura concorrenziale* per il primo progetto e **Airiminum** deve aver tenuto conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi applicando il precedente articolo 7; di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

b) Qualora, a seguito di una procedura selettiva di cui al successivo articolo 7, *la gara sia andata deserta in quanto non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata*; le condizioni e i criteri di affidamento posti a base della gara deserta dovranno rimanere

sostanzialmente invariati in sede negoziale; Gli **affidamenti diretti** di cui al precedente comma 1, sono *autorizzati* dal **Responsabile del Procedimento**, la nota scritta di cui al suddetto comma 1 lettera a), b), c), d), e) o f) viene firmata, dallo stesso, anche per autorizzazione.

2. In legittima deroga a quanto previsto nel precedente articolo 5, è, inoltre, riconosciuta al Responsabile del Procedimento la facoltà di prescindere dal ricorso a

3. *procedura concorrenziale* procedendo tramite **affidamento diretto** a soggetto qualificato nel caso di appalti non pianificati nel corso dell'anno di riferimento in corso che risultino connessi ad esigenze di estrema urgenza derivanti da "eventi imprevisti e imprevedibili" e non imputabili al Gestore aeroportuale; In legittima deroga a quanto previsto nel precedente articolo 5, è - infine - riconosciuta al **Responsabile del Procedimento** la facoltà di prescindere dal ricorso a *procedura concorrenziale* procedendo tramite **affidamento diretto** a soggetto qualificato a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale in essere, onde assicurare la continuità del lavoro,

ARTICOLO 7 – PROCEDURA CONCORRENZIALE (LETTERA D'INVITO)

1. La procedura concorrenziale prevista all'interno del precedente articolo 5, comma 1 viene indetta da Airiminum e si tiene ponendo a confronto le offerte pervenute sulla base delle indicazioni contenute in apposita richiesta (lettera d'invito).

2. La lettera d'invito contiene, di norma:

- l'oggetto della prestazione e, in forma sintetica, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali;
- il termine di ricezione delle offerte (secondo quanto previsto dal successivo articolo 10) il periodo di validità delle stesse e, più in generale, le tempistiche di gara
- il costo stimato della prestazione posto a base di gara (salvo che, per motivate eccezioni, esso non sia calcolabile) oltre all'espressa specificazione degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (non soggetti a ribasso) come da Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ove previsti;
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto (*prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa*);
- in caso di *offerta economicamente più vantaggiosa*, gli elementi ed eventualmente i sub elementi di valutazione adottati (qualitativi e quantitativi), la quantificazione dei relativi fattori ponderali ("pesi" ed eventualmente sub pesi), i criteri motivazionali di apprezzamento, il metodo-formula di valutazione (tanto degli elementi qualitativi quanto di quelli quantitativi), l'eventuale richiamo alla riparametrazione dei punteggi (pesi/sub-pesi), la dettagliata e precisa descrizione delle modalità di formulazione sia dell'*offerta qualitativa*, sia dell'*offerta economica*;
- l'eventuale indicazione di ammissibilità di varianti in sede di offerta;
- le eventuali garanzie richieste ai concorrenti per la partecipazione alla *procedura concorrenziale*;
- il termine per l'esecuzione del contratto;
- l'esclusione, la limitazione o la piena ammissibilità al subappalto (secondo quanto stabilito

- dalla legge in materia) e le modalità di richiesta dello stesso ad **Airiminum**;
- l'ammissibilità o meno dell'anticipazione del prezzo nel caso di appalti di *lavori*;
 - l'eventuale indicazione di documentazione tecnico-specialistica;
 - per le forniture, l'eventuale presentazione di campioni dei beni da fornire;
 - il nominativo del **Responsabile del Procedimento** .

3. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni, Airiminum garantisce che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte siano mantenute.

ARTICOLO 8 – SOPRALLUOGO

1. La presa visione dei luoghi di esecuzione delle attività rientranti nell'appalto - qualora considerata obbligatoria (in ragione delle caratteristiche peculiari delle aree in cui si svolgeranno le citate attività ed in considerazione del fatto che dette aree, tutte o in parte, possono non essere liberamente accessibili al pubblico e presuppongono necessariamente, per la suddetta presa visione, la cooperazione degli addetti del personale del Gestore aeroportuale) - può essere effettuata sulla base delle indicazioni in merito fornite nella lettera d'invito ai sensi del precedente articolo 7, comma 2.

2. Il personale (tecnico) del Gestore aeroportuale - incaricato di svolgere le attività connesse al sopralluogo degli operatori economici invitati ed interessati - deve esercitare la propria attività con stretta osservanza delle suddette indicazioni in merito, fornite nella lettera d'invito, nonché con adeguata riservatezza.

ARTICOLO 9 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Il **Responsabile del Procedimento** , valuta di volta in volta, l'opportunità di inserire nella lettera d'invito la richiesta, da parte dei concorrenti, di apposita garanzia ("garanzia provvisoria"), da corredare al plico d'offerta.

2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

3. La garanzia - pari al due per cento del prezzo indicato nella lettera d'invito - può essere costituita, a scelta dell'offerente, tramite fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere redatta in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 commi 3, 4 e 5 del Codice contratti, ove compatibile.

ARTICOLO 10 – TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dell'appalto, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a *dieci* giorni solari consecutivi, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili

ad Airiminum.

ARTICOLO 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'attività di esercizio della succitata gara è svolta, comunque, mirando alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico degli operatori economici partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale *non onerosa* di qualsiasi elemento di natura formale-amministrativa del plico d'offerta (sulla base delle indicazioni fornite dal Seggio di gara), purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta (*offerta qualitativa e offerta economica*).

ARTICOLO 12 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE DI GARA

1. Ogniquale volta il criterio di selezione del contraente risulti essere quello del prezzo più basso, l'esame delle offerte presentate viene effettuata, in ambito di una o più sedute pubbliche, da apposito Seggio di gara – formalmente nominato dall'Amministratore delegato di Airiminum o da altro dirigente della società munito di idonea procura speciale – composto da membri interni alla società.

2. Qualora il criterio di selezione del contraente sia quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, la prima attività verrà svolta, in seduta pubblica, da apposito **Seggio di gara** che verificherà ogni elemento di natura formale- amministrativa del plico d'offerta; dopodiché il Seggio di gara medesimo procederà all'apertura delle offerte qualitative al solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; le buste contenenti l'offerta economica presentate da ciascuno concorrente verranno mantenute chiuse così come prodotte. Seguiranno una o più sedute riservate nel corso delle quali la Commissione di gara procederà all'esame ed alla conseguente valutazione delle offerte qualitative dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei punteggi; il tutto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nella lettera d'invito di cui al precedente articolo 7, comma 2. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara, data lettura dei punteggi già attribuiti alle *offerte qualitative* dalla **Commissione di gara**, procederà all'apertura delle buste contenenti le *offerte economiche*. All'apertura di dette buste il **Seggio di gara** procederà – per ciascuna offerta – alla determinazione dei relativi punteggi; il tutto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nella lettera d'invito di cui al precedente articolo 7, comma 2. Dopodiché, sempre nel corso della stessa seduta pubblica, il **Seggio di gara** procederà alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente con riferimento alle diverse componenti dell'offerta e così determinando i punteggi finali complessivi ottenuti da ciascun concorrente e, quindi, stilando la graduatoria provvisoria.

3. La nomina e la costituzione della **Commissione di gara** devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I membri della **Commissione di gara** possono essere tutti interni all'organico di Airiminum.

4. Le sedute da tenersi in seduta pubblica sono riservate ai soli legali rappresentanti degli operatori economici espressamente invitati o ai soggetti da essi delegati.

5. Delle attività svolte, tanto dal **Seggio di gara**, quanto della **Commissione di gara** vengono redatti, in forma sintetica, formali *verbali di gara* L'ultimo *verbale di gara* redatto, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, in seduta pubblica si conclude con l'indicazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti in gara.

6. Il **Responsabile del Procedimento** indica, quale criterio di selezione del contraente, quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* per gli appalti di servizi -diversi da quelli aventi natura intellettuale - ad alta intensità di manodopera ("servizi nei quali il costo della manodopera è pari al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto").

ARTICOLO 13 – AGGIUDICAZIONE

1. Al termine della procedura concorrenziale di cui al precedente articolo 7, la proposta di aggiudicazione viene inoltrata dal Responsabile del Procedimento alla formale approvazione dell'Amministratore Delegato o di altro dirigente della società munito di idonea delega.

2. L'atto di approvazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo assume conseguentemente valore di *aggiudicazione* dell'appalto.

3. Airiminum, tramite nota a firma del **Responsabile del Procedimento** comunica (ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), b) e c) del Codice contratti):

a) *l'aggiudicazione*, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) *l'esclusione* agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;

c) la *decisione di non aggiudicare* l'appalto per il quale è stata indetta la *procedura concorrenziale*, a tutti i concorrenti interpellati.

4. Le comunicazioni di cui al precedente comma 3 sono fatte tramite PEC agli interessati con sede in Italia o tramite semplice posta elettronica (e-mail) per i soggetti esteri stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea mentre l'aggiudicazione viene pubblicata senza indugio sul sito web di Airiminum nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e avvisi. **Airiminum** non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al precedente comma 3, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio

alla leale concorrenza tra questi.

5. Salvo quanto espressamente previsto dall'art. 76 del Codice contratti e dal precedente comma 4, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento degli appalti regolati dal presente Capo III del **Regolamento Affidamenti Appalti** (nonché del Capo II) è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 14 – VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI AGGIUDICATARI

Immediatamente dopo l'atto di aggiudicazione dell'appalto, per gli appalti il cui valore di affidamento risulta superiore a 40.000 euro – **Airiminum** si attiva per verificare, presso gli enti competenti, la validità dei "requisiti generali" autodichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa dall'aggiudicatario in sede di inserimento nell'*Elenco degli operatori economici qualificati* (nonché in sede di attività ex commi 5 e 6 del precedente articolo 13); con analoga immediatezza, altresì, il **Responsabile del Procedimento** si attiva per verificare la validità dei "requisiti speciali" autodichiarati dall'aggiudicatario ai sensi dei succitati articoli del Testo unico in materia di documentazione amministrativa. Degli esiti delle verifiche deve essere garantita tracciabilità.

ARTICOLO 15 – FORME DEL CONTRATTO

1. A seconda della forma utilizzata, il contratto assume, convenzionalmente, la denominazione di "ordine d'acquisto" o di "contratto di appalto".

2. Per "*ordine di acquisto*" si intende l'RDA predisposta dai vari responsabili e sottoscritta dal Responsabile Ufficio Acquisti fino ad un importo di 3.000 euro e dall'Amministratore delegato per importi superiori a tale soglia.

3. Per "*contratto di appalto*" si intende il contratto, redatto sotto forma di scrittura privata semplice, debitamente firmato in calce da **Airiminum** e dall'appaltatore aggiudicatario (preferibilmente con firma digitale) e contenente, almeno, i seguenti essenziali elementi: oggetto dell'appalto, fattispecie contrattuale, importo, termini, modalità di esecuzione della prestazione, condizioni di pagamento, modalità di contabilizzazione, penali, garanzia ("garanzia definitiva") e "polizza di assicurazione copertura danni", collaudo o verifica di conformità, modalità di risoluzione del contratto, diritto e modalità di recesso da parte di **Airiminum**, criteri per la risoluzione delle controversie, richiamo alla cd. "clausola 231" elaborata in relazione agli adempimenti del Decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiamo all'assunzione - da parte dell'aggiudicatario contraente - di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, prescrizioni in materia di safety degli aeroporti di cui al Regolamento UE 139/2014; ciò oltre ad ogni altro elemento ritenuto necessario alla completa e corretta regolamentazione del rapporto contrattuale. Al contratto di appalto sono allegati - e ne costituiscono parti integranti e sostanziali seppur non necessariamente materialmente allegati al contratto medesimo - gli elaborati progettuali, i disegni, il capitolato d'appalto o il capitolato d'onori, il piano di sicurezza e di coordinamento, i documenti di valutazione di

rischi interferenziali, l'offerta economica ed eventualmente l'offerta qualitativa dell'operatore economico aggiudicatario ed ogni altro documento ritenuto necessario per garantire l'esecuzione della prestazione a regola d'arte.

ARTICOLO 16 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti devono avere termine e durata certi. E' vietata qualsiasi forma di proroga o di rinnovo tacito del contratto. Sono altresì vietati la proroga o il rinnovo espressi del contratto che non siano stati previsti ex ante negli atti inerenti la procedura di selezione di gara.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono, salvo diversa motivata determinazione, aver durata superiore a cinque anni, proroga o rinnovo espressi esclusi.

3. La proroga di un contratto stipulato/concluso da **Airiminum** può essere disposta, a medesimi prezzi e condizioni, dal **Responsabile del Procedimento**, nelle more dei tempi necessari per concludere la procedura di selezione di un nuovo contraente (c.d. "proroga tecnica": precedente articolo 9, comma 4). Negli altri casi la facoltà di proroga deve essere espressamente prevista e regolamentata in sede di gara e, poi, in sede di contratto (o solo in sede di contratto in caso di *affidamento diretto*).

ARTICOLO 17 – STIPULA/CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. Nei casi di affidamento diretto di cui al precedente articolo 5, il Responsabile del Procedimento verifica la corretta, completa e tempestiva redazione di apposito ODA o di apposito contratto di appalto e, quindi, la loro sottoscrizione da parte dei firmatari legittimati.

2. Al termine dell'aggiudicazione decretata ai sensi del precedente articolo 13, comma 2, a conclusione della *procedura concorrenziale* di cui al precedente articolo 7, il **Responsabile del Procedimento** con il supporto dell'Ufficio Legale redige apposito contratto di appalto sulla base di quanto contenuto nella lettera d'invito e di quanto risultante dalla procedura di gara, dopodiché lo sottopone, ai firmatari legittimati.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Airiminum gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme

vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

CAPO III – “APPALTI NO CORE”

ARTICOLO 19 – APPALTI PER ATTIVITÀ NON STRUMENTALI

Gli appalti per lavori o servizi non strumentali alla attività tipica (ATTIVITA' NON AVIATION), si svolgono interamente secondo le norme di diritto privato e delle norme ENAC, senza necessità di alcuna procedura competitiva.

Vanno in ogni caso rispettati i criteri generali di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.

Va sempre dimostrata l'economicità della scelta mediante preventivi o valutazioni di altro tipo e va sempre esercitato il controllo sui requisiti di moralità e rispetto dei contratti collettivi e delle regole di sicurezza sul lavoro da parte delle ditte individuate.